

CLII.

TORNATA DEL 26 MARZO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento dei senatori Veronese, Tassi e Mosso — Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della provincia di Basilicata » (N. 286) — Segue la discussione degli articoli — Si approvano gli articoli da 51 a 55 — Sull'art. 56 domanda spiegazioni il senatore Mezzanotte cui risponde il ministro dei lavori pubblici — Si approvano gli articoli dal 56 al 65 — Sull'art. 66 parlano il senatore Del Giudice e il ministro del tesoro, interim delle finanze — Si approvano gli articoli dal 66 al 104, ultimo del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Il senatore Catasola, relatore, svolge un ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dal Governo, in nome del quale fa brevi dichiarazioni il ministro dei lavori pubblici — Senza discussione sono rinviati allo scrutinio segreto nove disegni di legge per approvazione di maggiori assegnazioni e di eccedenze d'impegni — Senza discussione è pure rinviato allo scrutinio segreto il progetto di legge: « Convenzione fra il Regio Governo ed il Municipio di Parma per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto " Palazzo di riserva " in quella città » (N. 318) — Votazione a scrutinio segreto e risultato di essa — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri dei lavori pubblici, del tesoro, delle poste e dei telegrafi, della guerra e della marina.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Giuramento dei senatori Veronese, Tassi e Mosso.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Veronese, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli a senatore, prego i signori senatori Schupfer e Blaserna di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Veronese viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al sig. Veronese del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Tassi, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Mariotti Giovanni e Tasca Lanza di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tassi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola)

PRESIDENTE. Do atto al signor Tassi del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente nelle sale del Senato il signor Mosso, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Cannizzaro e Blaserna ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Mosso viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Mosso del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti a favore della Basilicata ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Continuazione del disegno di legge « Provvedimenti a favore della Basilicata ».

Come il Senato rammenta, ieri la discussione si arrestò all'art. 50. Leggo quindi l'art. 51:

SEZIONE II. — *Strade ordinarie.*

Art. 51.

È autorizzata la spesa:

a) di lire 13,000,000 a complemento delle somme necessarie per la costruzione delle strade provinciali sovvenute, contemplate nelle leggi 27 giugno 1869 n. 5147, 30 maggio 1875 numero 2521 e 23 luglio 1881 n. 333, giusta la tabella *B* annessa alla presente legge;

b) di lire 1,300,000 per ultimare e sistemare le strade comunali obbligatorie già iniziate, di cui nella tabella *C*, annessa alla presente legge;

c) di lire 2,600,000 per costruire e sistemare le strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, di cui nella tabella *D*, annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1904

TABELLA B.

Strade provinciali sovvenute, autorizzate con le leggi 27 giugno 1869, n. 5147,
30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333.

NUM. D'ORDINE	INDICAZIONE DELLE STRADE
	<i>(Legge 27 giugno 1869, n. 5147).</i>
1	Strada provinciale n. 6. Da Corleto a Tricarico.
2	Strada provinciale n. 13. Da Sant'Arcangelo, per Missanello, Corleto ed Anzi, a Potenza.
	<i>(Legge 30 maggio 1875, n. 2521).</i>
3	Strada provinciale n. 21. Da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano, per Trivigno, all provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro, sotto Marsiconovo.
4	Strada provinciale n. 29. Da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.
5	Strada provinciale n. 53. Da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Fanale.
	<i>(Legge 23 luglio 1881, n. 333).</i>
6	Strada provinciale n. 117. Dalla provinciale Rotonda-Valsinni, nei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara.
7	Strada provinciale n. 118. Litoranea tirrena, da Sapri al confine di Catanzaro.
8	Strada provinciale n. 154. Prolungamento della provinciale Rotonda-Valsinni verso Bernalda e Ginosa in terra d'Otranto.
9	Strada provinciale n. 209. Dalla nazionale dell'Agri, per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Monte-Peloso, con ponte sul Basento.
10	Strada provinciale n. 210. Prolungamento della strada Potenza Sant'Arcangelo fino all'incontro della provinciale di Valsinni-Bernalda
11	Strada provinciale n. 211. Prolungamento della provinciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale verso Ginosa.
12	Strada provinciale n. 212. Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza, per Sant'Angelo le Fratte, alla stazione di Romagnano.
13	Strada provinciale n. 213. Da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria.

TABELLA C.

Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare.

Num. d'ordine	Comuni	Indicazione dei tronchi
1	Acerenza e Forenza	Dalla provinciale per Palazzo San Gervasio a Forenza.
2	Avigliano	Da Avigliano verso le frazioni Frusci e Filiani.
3	Balvano	Da Balvano alla stazione ferroviaria omonima e da Balvano alla nazionale Appulo-Lucana.
4	Baragiano	Da Baragiano verso Picerno e Ruoti.
5	Castelgrande	Da Castelgrande alla provinciale Ponte Vonghia.
6	Carbone	Da Carbone verso Teana.
7	Forenza e Maschito	Da Forenza a Maschito.
8	Gallicchio	Da Gallicchio alla provinciale Potenza-Sant'Arcangelo.
9	Garaguso	Da Calciano alla stazione omonima.
10	Grottole	Da Grottole alla stazione ferrovia omonima.
11	Genzano	Da Genzano al Basentello verso Spinazzola.
12	Grassano	Da Grassano alla nazionale Appulo-Lucana.
13	Lavello	Dalla nazionale Contursi-Barletta verso Minervino Murge.
14	Laurenzana	Da Laurenzana a Lago Todaro.
15	Missanello	Da Missanello alla provinciale Potenza Sant'Arcangelo.
16	Montescaglioso	Dalla provinciale Pomarico Bernalda al tratturo Tarantino,
17	Idem	Dal ponte Bradano sulla comunale di Montescaglioso alla strada obbligatoria Matera-Montescaglioso pel Regio tratturo.
18	Nova Siri	Da Nova Siri alla nazionale Sapri-Jonio,
19	Palmira e Tolve	Da Palmira a Tolve.
20	Picerno	Da Picerno alla stazione omonima ed alla nazionale Appulo-Lucana.
21	Pietrapertosa	Da Pietrapertosa alla provinciale Tricarico-Corleto.
22	Ripacandida	Da Ripacandida a Ginestra e alla nazionale Contursi-Barletta.
23	Rotondella	Da Rotondella alla nazionale Sapri-Jonio.
24	Rivello e Trecchina	Da Rivello a Trecchina.
25	Sant'Arcangelo	Da Sant'Arcangelo alla provinciale Potenza-Sant'Arcangelo.
26	Sasso Catalda	Da Sasso al confine verso Brienza.
27	San Chirico Nuovo	Da San Chirico Nuovo alla nazionale Appulo-Lucana.
28	San Fele	Da San Fele alla provinciale verso Bella e da San Fele alla nazionale Contursi-Barletta.
29	San Martino d'Agri	Da San Martino alla provinciale Agri-Sinni.
30	Vaglio	Da Vaglio verso Cancellara.

TABELLA D.

Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale
i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati.

Num. d'ordine	Comuni	Frazioni	Indicazione dei tronchi
§ 1. — Comuni isolati.			
1	Aliano	—	Dall'abitato alla nazionale Valle d'Agri.
2	Baragiano	—	Dall'abitato alla stazione ferroviaria omonima.
3	Brindisi di Montagna	—	Dall'abitato alla stazione ferroviaria omonima.
4	Castelsaraceno	—	Dall'abitato alla provinciale Moliterno-Cogliandrino.
5	Castronuovo Sant'Andrea	—	Dall'abitato alla provinciale Agri-Sinni.
6	Marsicovetere	—	Dall'abitato alla provinciale Brienza-Moptemurro.
7	Nemoli	—	Dall'abitato alla nazionale Sapri-Jonio.
8	Oliveto Lucano	—	Dall'abitato alla provinciale Garaguso-Acceptura.
9	Rivello	—	Dall'abitato alla nazionale Sapri-Jonio.
10	Savoia di Lucania	—	Dall'abitato alla provinciale Sant' Angelo Le Fratta-Vietri.
11	San Costantino Albanese	—	Dall'abitato alla provinciale Rocca Imperiale-Spirito Santo di Civita.
12	San Paolo Albanese	—	Dall'abitato alla provinciale Rocca Imperiale-Spirito Santo di Civita.
	Tursi	—	Dall'abitato alla provinciale per Policoro.

§ 2. — Frazioni isolate.

14	Abriola	Arioso	Dall'abitato di Pignola alla frazione.
15	Aliano	Alianello	Da Alianello alla provinciale Potenza-S. Arcangelo.
16	Atella	S. Ilario	Da S. Ilario a Sterpito.
17	Avigliano	Sterpito	Da Sterpito a Filiani.
18	Bella	S. Cataldo	Da S. Cataldo ad Avigliano.
19	Brindisi di Montagna	Grancia	Da Grancia alla stazione di Brindisi di Montagna.
20	Castelluccio Inferiore	Agromonte	Da Agromonte alla nazionale Sapri-Jonio.
21	Latronico	Calda e Serrone	Da Calda e Serrone alla nazionale Sapri-Jonio.

Segue TABELLA D.

Num. d'ordine	Comuni	Frazioni	Indicazione dei tronchi
22	Maratea	Castello Massa Brefaro	Da Maratea alle frazioni contro indicate.
23	Melfi	Foggiano	Da Foggiano alla provinciale Dauno-Lucana.
24	Rionero	Monticchio	Da Rionero a Monticchio.
25	Rivello	Rotale S. Costantino	Dalle frazioni contro indicate alla nazionale Sapri-Jonio.
26	Rotonda	Montagna Fratte Serra	Dalle frazioni indicate alla provinciale Rotonda-Campotonese.
27	San Severino Lucano	Mezzana Torre Villaneto	Dalle frazioni contro indicate alla provinciale Rotonda-Valsinni.
28	Tursi	Rabatana	Da Rabatana a Tursi.
29	Viggianello	Pedale	Da Pedale alla provinciale Rotonda-Valsinni.

(Approvato).

Art. 52.

La spesa per le opere stradali segnate nelle tabelle B, C, D, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato, e di un quarto a carico della provincia.

(Approvato).

Art. 53.

Sono ridotti della metà i contributi a carico della provincia per opere stradali in costruzione e da costruirsi in base alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333.

(Approvato).

Art. 54.

La spesa relativa alla costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui nella legge 8 luglio 1903, n. 312, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico della provincia.

(Approvato).

Art. 55.

Il Governo del Re provvederà con decreto Reale alla revisione della classificazione delle strade nazionali della Basilicata entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Il Governo del Re è anche autorizzato, su proposta del Consiglio provinciale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e nei limiti delle somme autorizzate, ad introdurre variazioni nelle strade di cui nella legge 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333, per metterle in relazione collo sviluppo successivo della rete di strade ordinarie e di ferrovie.

(Approvato).

SEZIONE III. — *Consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile.*

Art. 56.

È autorizzata la spesa di lire 10,000,000 per l'esecuzione delle opere comunali, di cui nella tabella E, annessa alla presente legge.

TABELLA E.

Lavori di consolidamento di frane minaccianti abitati, risanamento di abitati e fornitura di acqua potabile.

- | | |
|---|--|
| 1 | Risanamento dell'abitato, consolidamento delle frane e fornitura di acqua potabile per i comuni di Campomaggiore e Matera. |
| 2 | Consolidamento di frane e fornitura di acqua potabile per i comuni di Accettura, Aliano, Avigliano, Baragiano, Bernalda, Calvello, Calvera, Castelgrande, Cancellara, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronovo S. Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto-Perticara, Craco-Forenza, Gorgoglione, Grassano, Irsina, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lavello, Maschito, Missanello, Montalbano-Jonico, Montemilone, Montemurro, Nemoli, Palmira, Pescopagano, Pietragalla, Pietrapertosa, Pisticci, Rapone, Ripacandida, Roccanova, Rotondella, Ruoti, Ruvo del Monte, Salandra, S. Arcangelo, S. Mauroforte, Satriano di Lucania, Senise, Tursi. |
| 3 | Consolidamento di frane per i comuni di Armento, Balvano, Barila, Bella, Brienza, Castelluccio Inferiore, Cirigliano, Colobrarò, Ferrandina, Gallicchio, Genzano, Grottole, Lauria, Miglionico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pignola, Pomarico, Rotonda, S. Angelo le Fratte, S. Chirico Raparo, S. Costantino Albanese, San Fele, S. Giorgio Lucano, S. Martino d'Agri, S. Severino Lucano, Stigliano, Terranova del Pollino, Tito, Trivigno, Vaglio, Valsinni. |
| 4 | Fornitura di acqua potabile per i comuni di Albano di Lucania, Atella, Carbone, Francavilla sul Sinni, Garaguso, Guardia Perticata, Maratea, Marsicovetere, Melfi, Moliterno, Rionero in Vulture, S. Martino d'Agri, Sasso Castalda, Spinoso, Teano, Trecchina, Viggianello, Viggiano. |

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Desidero uno schiarimento dal ministro dei lavori pubblici. Con questo articolo si assegna la somma di lire 10,000,000 per la condotta delle acque potabili, e per il risanamento delle frane che interessano gli abitati.

Assai probabilmente queste frane di tanta rilevanza avranno interessato anche le strade, ed in una legge così esauriente io non trovo nessun provvedimento al riguardo.

Non credo che con questa somma di lire 10,000,000 si debba provvedere anche alle frane che interessano le strade, poichè la dizione dell'articolo è evidentemente tassativa; e penso che questo compito si sia lasciato alle leggi che si sogliono di tratto in tratto presentare nel fine che lo Stato concorra in parte alle spese di risanamento delle frane sulle strade comunali e provinciali; leggi, l'ultima delle quali riguarda i danni che si sono verificati nel 1902.

Se così è, non soltanto nell'interesse della Basilicata, ma nell'interesse di molte provincie, dove la viabilità è interrotta a causa di frane, io chiedo altresì all'onorevole ministro se le vive insistenze perchè si provveda, fatte da quelle provincie e dai loro rappresentanti, fra i quali anch'io, e non soltanto in qualità di senatore; avranno pronto esaudimento?

Le sarò grato, se vorrà darmi precisi schiarimenti così sulla prima, come sulla seconda domanda.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Nella tabella E annessa al disegno di legge in discussione è precisato che con questo stanziamento si contemplano le opere di difesa contro le frane che minacciano gli abitati.

Alla domanda rivolta dal senatore Mezzanotte nell'interesse di altre parti del nostro paese, posso rispondere in modo soddisfacente. Infatti per le frane che minacciano gli abitati c'è una legge organica del 7 luglio 1902, e mi propongo di aumentare il relativo fondo del bilancio.

Oggi, poi, ho avuto l'onore di presentare all'altro ramo dal Parlamento due disegni di legge, uno che riguarda l'autorizzazione di spese per diverse opere e il riparto degli stanziamenti nel prossimo quadriennio, un altro che

riguarda i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel secondo semestre 1903.

Nel primo disegno di legge c'è l'autorizzazione di spese per sussidi da concedersi dallo Stato alle provincie e ai comuni per opere di difesa contro le frane che minacciano le strade provinciali e comunali.

L'altro disegno di legge ha un carattere più determinato per le frane manifestatesi nel secondo semestre del 1903.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro, perchè le sue dichiarazioni, non solo mi hanno soddisfatto, ma hanno superato la mia aspettazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo ai voti l'articolo 56 con la tabella C.

(Approvato).

Art. 57.

I progetti per i lavori di cui al precedente articolo saranno compilati ed eseguiti a cura del Commissariato civile per la Basilicata.

Il Commissariato civile stabilirà quindi il riparto della suaccennata somma di lire 10,000,000 fra i comuni sopra nominati. Per la fornitura di acqua potabile ai comuni iscritti nella tabella E sarà provveduto nei limiti del necessario. Ai comuni non iscritti nella tabella E, che posteriormente al 1º luglio 1903 abbiano appaltato opere di condotta d'acqua potabile sarà accordato un contributo in ragione della metà della spesa. Qualora un comune intenda eseguire un'opera di condotta d'acqua potabile, che importi una spesa superiore alla somma assegnata dal Commissario, la differenza sarà a carico del comune.

(Approvato).

Art. 58.

A modificazione delle leggi 26 luglio 1888, n. 5600, 10 aprile 1892, n. 174, 12 maggio 1901, n. 170, e del R. Decreto 8 novembre 1901, n. 554, sono adottate, per quanto riguarda la frana del comune di Campomaggiore, le seguenti disposizioni:

a) il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale del Regno, che ha assunte le ope-

razioni e mutui a favore dei danneggiati dalle frane di Campomaggiore, in esecuzione delle leggi 26 luglio 1888, n. 5600 e 10 aprile 1892, n. 174, viene esonerato dall'obbligo di proseguirle dalla data della pubblicazione della presente legge.

Lo stesso Credito fondiario, nel termine di 25 anni, provvederà sul suo bilancio all'ammortamento della somma di L. 103,760 per anticipazioni e mutui a tutto il 30 settembre 1902, rinunziando così di fronte ai sovvenuti al rimborso delle somme medesime.

b) la somma a carico del bilancio dello Stato per effetto dell'art. 2 della legge 26 luglio 1888, n. 5600, sarà destinata fino alla concorrenza di L. 335,000, a rimborsare al Credito fondiario le somme che questo avrà pagato ai danneggiati dal primo ottobre 1902 fino alla pubblicazione della presente legge, ed a fornire i mezzi per la ricostruzione delle case degli altri danneggiati aventi diritto alla sovvenzione, in conformità dell'elenco formato dalla Giunta comunale di Campomaggiore, purchè si trovino nell'impossibilità economica di provvedere, senza la sovvenzione, alla ricostruzione delle case e chiedano la sovvenzione nel termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 maggio 1901, n. 170. La maggiore somma che potrà essere anticipata oltre le L. 335,000 suddette in corrispettivo delle annualità di L. 25,000, sarà devoluta al Municipio di Campomaggiore per pubblici lavori di sistemazione delle strade interne e delle fonti o di risanamento dell'abi-

tato, e ciò oltre le somme che gli saranno assegnate in base all'art. 57 che precede;

c) la Cassa de' depositi e prestiti sarà autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, secondo i bisogni, tutta la somma corrispondente ad una annualità costante per 25 anni comprendente ammortamento ed interessi al 4,50 per cento, da iscriversi nel bilancio del detto Ministero ed eguale a quella di L. 25,000 stabilita dall'articolo 2 della citata legge 26 luglio 1888, numero 5600.

A modificazione dell'art. 4 della legge 7 luglio 1901, n. 325, riguardante la frana del comune di Acerenza, la somma di L. 65,000 accordata allo stesso comune per ricostruzione di case, sarà invece destinata ai lavori di rinforzo delle grotte e cantine sottostanti all'abitato.

(Approvato).

SEZIONE IV. — *Spese pel Commissariato civile e spese impreviste.*

Art. 59.

È autorizzata la spesa di L. 2,500,000, delle quali L. 900,000 per spese del Commissariato civile, e L. 1,600,000 per imprevisti relativi alle opere pubbliche indicate nelle sezioni I, II e III del presente titolo. La detta somma di L. 2,500,000 sarà ripartita in conformità ai numeri 6 e 7 della tabella F' annessa alla presente legge.

Stanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche in Basilicata

da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

N. d'ordine	OGGETTO DEI LAVORI	Somme							da stanziare nell'esercizio											
		1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-10	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	Totale
1	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua della Basilicata	»	200,000	300,000	300,000	450,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,800,000	1,800,000	2,200,000	2,850,000	21,600,000
2	Strade provinciali sovvenzute	200,000	250,000	300,000	300,000	450,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	900,000	900,000	900,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	13,000,000
3	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare	200,000	250,000	300,000	300,000	200,000	50,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,900,000
4	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati	200,000	400,000	700,000	700,000	600,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,600,000
5	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile	350,000	550,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	300,000	»	10,000,000
6	Spese per il Commissariato civile	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	900,000
7	Per imprevisti	»	»	»	»	»	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100,000	1,600,000
	Totali	1,000,000	1,700,000	2,300,000	2,300,000	2,400,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,600,000	3,600,000	3,700,000	4,000,000	4,000,000	51,000,000

(1) Nel fabbisogno del primo quadriennio, che comincia dal 1904-905, il ministro dei lavori pubblici conterrà le spese per

le opere della Basilicata qui indicate entro i limiti di 60 milioni assegnati alla parte straordinaria del suo bilancio.

(Approvato)

SEZIONE V. — *Strade ferrate.*

Art. 60.

È autorizzata la concessione delle seguenti ferrovie a sezione di m. 0.95:

1° Grumo-Matera-Ferrandina-Pisticci-Valle della Salandra-Valle del Sauro-Armento-Valle dell'Agri-innesto con la Sicignano-Lagonegro, utilizzando eventualmente, con interposizione di terza rotaia, le ferrovie esistenti nei tratti Bari-Grumo e Ferrandina-Pisticci.

2° Albano di Lucania-Armento-Valle del Sinni-Nova Siri, utilizzando eventualmente, con interposizione d'una terza rotaia, il tratto di ferrovia esistente da Potenza ad Albano di Lucania.

3° Gravina-Valle del Bradano-Acerenza-Avigliano, utilizzando eventualmente, con interposizione di una terza rotaia, i tratti Gravina-Altamura e Potenza-Avigliano.

Al concessionario delle dette ferrovie, od a quello della ferrovia Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, autorizzata dalla legge 4 dicembre 1902, n. 506, potrà essere accordata anche la concessione dell'esistente ferrovia Sicignano-Lagonegro quando nell'interesse della nuova rete si ritenga opportuno stabilirvi la sezione di m. 0.95.

(Approvato).

Art. 61.

Il Governo del Re è autorizzato per le ferrovie indicate nel precedente articolo:

a) ad aumentare fino a L. 7500 il massimo della sovvenzione stabilita dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4785 (Serie 3ª) e 30 aprile 1899, n. 168, per ogni chilometro di ferrovia costruita con binario indipendente da quello delle ferrovie esistenti, compresi i tratti necessari per gli accessi alle stazioni di queste ultime e da misurarsi fino agli assi dei fabbricati viaggiatori;

b) ad accordare con le norme della legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) una sovvenzione, per un periodo non maggiore di 70 anni e fino al massimo di L. 2500, per ogni chilometro di linea a sezione di m. 0.95 ottenuto con la interposizione di una terza rotaia nei binari di corsa delle ferrovie esistenti e da esercitarsi

in comune col concessionario di queste, esclusi i tratti necessari per gli accessi alle stazioni ferroviarie di cui al comma a).

Questa sovvenzione potrà anche essere accordata nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Gli enti locali sono esonerati da ogni concorso nella spesa delle dette ferrovie.

(Approvato).

Art. 62.

Sulle ferrovie indicate nel precedente art. 60 saranno adottate tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'art. 146 del codice di commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte del 40 per cento rispetto a quelle ora in vigore sulle reti principali.

Speciali riduzioni di tariffa saranno stabilite negli atti di concessione per trasporti di materiali ed operai destinati ai lavori da eseguirsi in base alla presente legge, nonchè pei lavoratori dei campi.

Alle ferrovie medesime saranno estese le disposizioni sui diritti di bollo di cui all'art. 3 della legge 9 giugno 1901, n. 229, e sarà applicata nella ragione del 2 per cento l'imposta erariale stabilita per i trasporti a grande velocità dalle leggi 6 aprile 1865, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945.

Le suddette riduzioni di tariffa e facilitazioni sui diritti di bollo e sull'imposta erariale saranno estese anche ai trasporti che si eseguiranno sulla Sicignano-Lagonegro nel caso indicato nell'ultimo capoverso dell'art. 60.

(Approvato).

Art. 63.

Alle ferrovie indicate nell'art. 60, oltre alle facilitazioni di costruzione e di esercizio di cui nelle leggi 27 dicembre 1896, n. 561, e 9 giugno 1901, n. 229, e nell'art. 8 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, sarà accordato l'esonero dall'obbligo della separazione della sede ferroviaria da quella stradale sui tratti con sede promiscua, purchè siano rispettate le norme prescritte agli art. 2 e 6 della prima delle citate leggi.

(Approvato).

Art. 64.

I comuni, le provincie ed i consorzi proprietari delle strade ordinarie, sulle quali dovessero essere impiantate le ferrovie di cui all'art. 60, non potranno opporsi a tale impianto e non avranno diritto che al rimborso delle maggiori eventuali spese di manutenzione, da determinarsi di comune accordo e, in mancanza, da arbitri.

(Approvato).

Art. 65.

Il concessionario della ferrovia non potrà opporsi quando il Commissariato, con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, richiedesse che la sede della ferrovia fosse trasformata in sede promiscua per strada ordinaria, osservando le norme dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Da parte sua il Commissariato non potrà opporsi a che, con le stesse cautele, il concessionario utilizzi per l'impianto della sua ferrovia tranchi costruiti od in corso di costruzione di strade dipendenti dal Commissariato.

In entrambi i casi le eventuali divergenze per compensi saranno deferite ad arbitri.

(Approvato).

TITOLO V.

Provvedimenti tributarii.

Art. 66.

Per i comuni della provincia di Basilicata, nei quali al 1° gennaio 1905 saranno compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento, la Direzione generale del catasto farà eseguire da propri periti e con procedimenti speditivi tariffe d'estimo provvisorie da applicarsi ai risultati del classamento per determinare una nuova rendita imponibile complessiva dei comuni suddetti.

Mediante il confronto dell'imposta erariale attuale con quella risultante dall'applicazione dell'aliquota dell'8,80 per cento alla rendita imponibile provvisoria determinata nel modo sopra indicato, sarà stabilita, separatamente per ogni circondario, la riduzione percentuale da accordarsi, a cominciare dal 1° gennaio 1906 e fino all'attuazione del nuovo catasto, a tutti i con-

tribuenti attuali iscritti nei ruoli dei terreni della provincia, ciascuno per una rendita imponibile complessiva non superiore a lire ottomila. Nel computo delle lire ottomila di rendita imponibile non sarà compresa la rendita dei fondi concessi in enfiteusi giusta le disposizioni della presente legge.

Le somme equivalenti alla riduzione della imposta fondiaria che non si applicano e non si devolvono a favore dei maggiori censiti, secondo il disposto del precedente comma, andranno ad aumentare il capitale della Cassa provinciale di credito agrario.

La ripartizione delle sovrimposte, provinciale e comunali, fra terreni e fabbricati, e fra i singoli possessori, continuerà a farsi sulla base dei rispettivi imponibili, senza riguardo alla riduzione d'imposta accordata colla presente legge.

Rimangono impregiudicati i diritti di reclamo, ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che le Commissioni censuarie comunali e provinciale, i possessori e gli altri enti interessati eserciteranno in occasione della pubblicazione del nuovo catasto, di cui all'articolo seguente.

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. Anche io avrei bisogno di un chiarimento dall'onor. ministro del tesoro; ma prima di spiegare quel che desidero, intendo sdebitarmi, anche a nome de' miei colleghi della regione che è oggetto di questa provvida legge, nonchè di tutta la popolazione della Basilicata, di un gradito dovere.

Il senatore Casana nella seduta di ieri volle interpretare con nobili parole la mancata discussione generale su questa legge, come un pegno del sentimento unitario e dell'attestazione di affetto del Senato verso le provincie del Mezzogiorno.

Io, i miei colleghi e tutti i miei comprovinciali siamo profondamente grati per questo sentimento, che avvince sempre più il Sud alla nazione italiana. Siamo grati verso i poteri dello Stato, che prepararono e accolsero questo disegno di legge, e soprattutto ci sentiamo compresi d'inevitabile riconoscenza verso colui che può dirsi il primo ispiratore e autore di

questa legge, il quale chiuse la sua carriera luminosa di patriota e di statista con un atto di giustizia riparatrice, che costituisce un nuovo vincolo di unione tra tutte le regioni d'Italia.

Ed ora vengo alla ragione dello schiarimento.

In questo art. 66, trattandosi di uno sgravio provvisorio del tributo erariale a beneficio dei minori contribuenti, il quale si avvererebbe nel triennio dal 1906 al 1909, si fa parola nel primo comma dell'articolo di una condizione, a cui sarebbe subordinato lo sgravio medesimo.

Si dice infatti, che in quei comuni dove al 1° gennaio del 1905 fossero compiute le operazioni di misura, di qualificazione, classificazione, classamento dei terreni, si provvederà, mediante un estimo provvisorio, ad uno sgravio in base all'aliquota dell'8.80 per cento.

Ora io domanderei all'onor. ministro del tesoro, se egli è ben sicuro che nel giorno indicato tutti i centoventiquattro comuni della provincia di Basilicata si troveranno in tale condizione.

Se vi saranno comuni, dove queste operazioni preliminari, dalle quali dipende l'estimo provvisorio, non siano per avventura compiute, come potrebbero essi fruire del beneficio dello sgravio?

Nell'articolo successivo, in cui si parla dell'attivazione definitiva del nuovo catasto al principio del 1909, si fa l'ipotesi che in quel tempo non fosse ancora compiuto il nuovo catasto, e vi si rimedia nel senso di non far perdere ai contribuenti quella riduzione di cui precedentemente godevano; ma questa ipotesi non si fa rispetto alle condizioni fondamentali per fruire dello sgravio provvisorio.

Ora, domando se il ministro può assicurare che al 1° gennaio 1905 tutti i comuni della provincia di Basilicata si troveranno nella condizione prevista dal primo comma dell'articolo, giacchè, in caso diverso, converrebbe provvedere che niuno dei contribuenti contemplati potesse venire escluso dal beneficio della riduzione a cagione di un ritardo nelle operazioni catastali senza loro colpa.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Il Governo ha dato un impulso straordinario alle operazioni catastali nella provincia di Basilicata.

Si può dire che gran parte dell'attività dello Stato nelle provincie meridionali si spiega ora nell'accelerare questo lavoro; ed è lecito confidare che nel periodo indicato nella legge nessun comune sarà privo di quel beneficio provvisorio che diventerà poi definitivo, secondo gli estimi, nuovi che daranno all'imposta fondiaria un assetto stabile.

Del resto se le operazioni non saranno compiute in alcuni comuni, la legge provvede egualmente a conseguire lo sgravio provvisorio dal 1° gennaio 1906.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni datemi, ma lo pregherei di volere col regolamento provvedere possibilmente anche alla eventualità che per qualche comune della Basilicata, alla data indicata, non sieno compiute quelle operazioni preliminari, senza di cui l'estimo provvisorio non può stabilirsi.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Assicuro l'onorevole senatore Del Giudice che a questa sua domanda nel regolamento si farà ragione.

DEL GIUDICE. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 66.

(Approvato).

Art. 67.

La formazione del nuovo catasto ordinato dalle predette leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, verrà per la provincia di Basilicata accelerata in modo, che l'attivazione del medesimo sia fatta col 1° gennaio 1909.

Qualora a questa data le operazioni non fossero compiute, l'aliquota dell'8.80 per cento ai nuovi estimi avrà egualmente applicazione a datare dal 1° gennaio 1909, e la differenza di imposta erariale, che eventualmente fosse pagata in più dai possessori di terreni, sarà rimborsata alla provincia, la quale dovrà ridurre di altrettanta somma la sovrimposta provinciale sui terreni inscritta nel bilancio dell'anno in cui avviene il rimborso.

(Approvato).

Art. 68.

Fino a quando non sia attuato il nuovo catasto ed a cominciare dal 1° gennaio 1905, i fabbricati esistenti e quelli di nuova costruzione, i quali siano da considerarsi rurali, ai termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, saranno esenti anche dall'imposta sui terreni. Le somme sgravate non daranno luogo a reimposizione, rimanendo di altrettanto diminuito l'importare del contingente.

(Approvato).

Art. 69.

Nella provincia di Basilicata, a datare dal 1° luglio 1905, sarà concessa l'esenzione dall'imposta erariale sopra i fabbricati, fino a lire 4 d'imposta principale, de' relativi decimi e della corrispondente sovrimposta comunale e provinciale.

Lo Stato rimborserà alla provincia ed ai comuni la diminuzione effettiva d'entrata fluo all'ammontare delle sovrimposte iscritte tanto nei ruoli principali quanto in quelli speciali pubblicati nel marzo 1903.

L'esenzione di cui al presente articolo non compete a coloro che sono soggetti ad un'imposta principale per terreni o per fabbricati o per ricchezza mobile superiore a lire 10, o quando il coacervo delle imposte principali per terreni, fabbricati e per redditi di ricchezza mobile dia per il singolo contribuente un carico superiore a lire 20.

(Approvato).

Art. 70.

A datare dal 1° gennaio 1905 sarà abolita nei comuni della provincia di Basilicata la tassa sul bestame.

Le perdite, che i bilanci comunali subiranno per effetto di tale abolizione, saranno compensate nel modo stabilito all'art. 86.

(Approvato).

Art. 71.

Sono estese alla provincia di Basilicata le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 della legge 30 luglio 1896, n. 345 sulla Sicilia, e le

attribuzioni affidate da essa al R. Commissario civile sono esercitate dal prefetto di Potenza, sentito il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa. I provvedimenti emessi dal prefetto in virtù di detti articoli rimarranno invariati fino a tutto il 1909, salve le determinazioni del Ministero dell'interno di cui ai suddetti articoli 9 e 10.

(Approvato).

Art. 72.

La Cassa dei depositi e prestiti trasformerà, con un ammortamento in cinquant'anni e al saggio di interesse del 4.50 per cento, il debito liquidato al 31 dicembre 1903 in L. 5,151,252.93 che la provincia di Potenza ha verso la stessa Cassa in dipendenza dei mutui che le furono fin qui concessi.

È data facoltà alla provincia di Potenza di usufruire delle successive trasformazioni che venissero acconsentite per effetto di nuove disposizioni legislative alle altre provincie del Mezzogiorno continentale.

(Approvato).

Art. 73.

La detta provincia è ammessa a corrispondere le somme dovute all'erario per contributi nelle spese dello Stato liquidati e non soddisfatti al 31 dicembre 1903, mediante il pagamento di cinquanta uguali annualità, a cominciare dal 1904.

Eguale durata di rateazione è ammessa per ogni contributo nelle spese dello Stato risultante a carico della suddetta provincia, a partire dal 1° gennaio 1904, in dipendenza della presente e delle precedenti leggi.

A tale uopo l'amministrazione del tesoro comunicherà, entro luglio di ogni anno, l'importo delle spese sostenute dallo Stato nell'esercizio finanziario precedente, e la provincia corrisponderà la rispettiva quota di contributo in cinquanta anni a cominciare dal 1° gennaio susseguente.

A garanzia del pagamento delle singole annualità previste nel presente articolo la provincia rilascerà altrettante delegazioni sulla sovrimposta.

La provincia inoltre, allo scopo di diminuire il periodo di estinzione del suo debito per con-

tributi dal 1° gennaio 1904, avrà l'obbligo di elevare, anno per anno, la quota di ammortamento del debito stesso, in corrispondenza delle maggiori disponibilità che si verificassero, per cessazione di impegni continuativi, in qualunque dei propri bilanci a cominciare da quello del 1905. Per l'osservanza di tale obbligo, vigilerà la prefettura nella revisione annua del bilancio provinciale, promovendo, in caso di inadempienza, i necessari provvedimenti.

(Approvato).

Art. 74.

Gli atti di concessione e di enfiteusi, di cui negli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 saranno registrati con tassa fissa di una lira.

I verbali di assegno saranno trascritti nella conservatoria delle ipoteche, mediante il solo diritto fisso di una lira.

Le transazioni enfiteutiche sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

Gli atti di permuta e di compra-vendita fatti nel termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, aventi lo scopo di arrotondare per non più di due ettari il tenimento di uno stesso proprietario, semprechè il fondo principale non ecceda 50 ettari di estensione, saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

Per tutti gli atti contemplati nel presente articolo si farà luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

Tutti gli atti occorrenti per le somministrazioni da farsi dal tesoro dello Stato alla Cassa provinciale, a termini dell'art. 2, saranno esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative.

(Approvato).

Art. 75.

Gli atti costitutivi e gli statuti della Cassa provinciale, dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.

È ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da

Società e dai Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25. allegato C.

(Approvato).

Art. 76.

Gli atti e scritti, diversi da quelli contemplati nell'art. 74, che si compiono nell'interesse diretto dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro o ipotecaria.

Ai Monti frumentari e alle Casse agrarie è esteso il beneficio del gratuito patrocinio.

(Approvato).

Art. 77.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi che provengono alla Cassa provinciale, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni compiute a norma degli articoli precedenti.

Sono pure esenti da imposta di ricchezza mobile i premi di cui agli articoli 24, 34, 35 e 43.

(Approvato).

Art. 78.

A modificazione delle altre disposizioni esistenti sulla materia, resta stabilito che i terreni privati, sottoposti dai loro proprietari al rimboscimento, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni trenta quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni quindici quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda in carta semplice rivolta all'Agenzia delle imposte e corredata da certificato dell'Ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboscimento nel terreno considerato. La Ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese

dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 15 della tabella A, e desumendo i dati necessari dai registri catastali.

(Approvato).

Art. 79.

I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonchè gli edifici per magazzini della Cassa provinciale di credito agrario e dei Monti Frumentari, per case coloniche, abitazioni e stazioni di monta dei poderi sperimentali, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciale e comunale. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizione, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

(Approvato).

Art. 80.

I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini della presente legge, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale.

Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovrà esserne fatta denuncia all'agenzia delle imposte nei ruoli da stabilirsi dal regolamento, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il ventennio di esenzione.

(Approvato).

Art. 81.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio le Società, i Consorzi ed i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali, di cui all'art. 46 della presente legge, limitatamente al reddito del loro esercizio industriale, nonchè sempre per il reddito del loro esercizio industriale, gli esercenti di opifici industriali stabiliti a nuovo, usando della forza motrice prodotta a mezzo delle suddette derivazioni. Tale esenzione non competerà a quelli opifici esistenti che trasformassero solamente i loro motori usando della accennata nuova forza motrice.

(Approvato).

Art. 82.

Agli opifici nuovi per industrie non esercitate nella provincia in stabilimenti tecnicamente organizzati, che s'impianteranno entro dieci anni dalla pubblicazione della presente, è concessa per un decennio dal loro impianto, la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per i relativi redditi industriali.

Per gli opifici nuovi riferibili ad industrie esistenti o che risultino dagli ampliamenti organici di stabilimenti minori, l'esenzione predetta è limitata a cinque anni dal relativo impianto, purchè questa si verifichi entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

Gli opifici nuovi o ampliati, di cui in questo e nel precedente articolo, ed i terreni annessi saranno esenti dalle imposte fondiaria e fabbricati e relative sovrimposte per tutto il tempo in cui sarà applicata l'esenzione dalla ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 83.

I nuovi centri di popolazione non inferiore ai cinquanta abitanti, che entro il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge si costituissero in regioni disabitate e incolte, godranno per venti anni della esenzione da qualunque tassa governativa o comunale.

Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, cesserà ogni ingerenza del comune nella borgata, salvo gli eventuali accordi di cui appresso, e si applicherà l'esenzione delle tasse di cui al precedente comma. L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Agli effetti della stessa esenzione il decreto del prefetto determinerà il territorio attribuito alla nuova borgata delimitato sopra un piano in scala di 1: 50,000, vistato dal Genio civile ed allegato al decreto.

Il prefetto nominerà un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'art. 153 della legge provinciale e comunale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.

Mediante accordi fra il cittadino designato quale ufficiale del Governo ed il comune, nella cui circoscrizione si forma la borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potrà provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le borgate, di concerto col comune medesimo, salvo il contributo nella spesa da determinarsi in caso di disaccordo dalla Giunta provinciale medesima.

Qualunque controversia possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei rapporti di essa col comune, sarà deferita alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa e dalla decisione della Giunta è ammesso il ricorso in merito alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

(Approvato).

TITOLO VI.

Provvedimenti scolastici.

Art. 84.

A cominciare dall'anno scolastico 1904-1905 i comuni e la provincia saranno esonerati dal contributo che, in virtù di convenzioni vigenti o di disposizioni legislative, versano all'erario dello Stato per Istituti di istruzione classica, tecnica e normale, i quali saranno a carico del bilancio del Ministero di pubblica istruzione, (Tabella G, n. 1). Resta fermo nei comuni stessi e nella provincia l'obbligo di provvedere agli edifici, per i detti Istituti, alla loro manutenzione e all'arredamento.

Alla stessa data il Convitto annesso al liceo-ginnasio di Matera sarà annoverato fra i convitti nazionali.

È convertita in governativa la scuola tecnica di Melfi.

TABELLA G.

Spese a carico del Ministero della pubblica istruzione

1° a) Provincia di Potenza per l'Istituto tecnico di Melfi	L. 17,062	»
b) Matera pel liceo-ginnasio	» 24,000	»
» per la scuola normale	» 4,000	»
c) Melfi per la scuola tecnica	» 13,000	»
d) Potenza per la scuola tecnica	» 8,824 80	
2° Compensi ai Comuni per l'abolizione della tassa sul bestiame, secondo l'articolo 70 della legge	» 190,000	»
3° Sussidi secondo l'articolo 86	» 5,000	»
Totale	L. 261,886 80	

(Approvato).

Art. 85.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio contribuirà nelle spese di mantenimento della scuola d'arti e mestieri di Potenza con la somma annua fissa di lire 12,000 (Tabella A, n. 12) esonerando la Camera di commercio della

provincia dal contributo a favore della scuola stessa.

La somma suddetta sarà iscritta nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio a partire dall'esercizio 1904-1905.

(Approvato).

Art. 86.

A quei comuni della provincia, che per l'abolizione della tassa, di cui all'art. 70, siano nell'impossibilità di mantenere le scuole per l'istruzione elementare obbligatoria, sarà corrisposto, sul bilancio del Ministero di pubblica istruzione, dall'esercizio 1905-1906, un sussidio continuativo, entro il limite massimo del reddito già ricavato dalla tassa che si abolisce. (Tabella G, n. 2).

Ai comuni, che all'epoca della promulgazione della presente legge, siano già divisi in parrocchie borgate, oltre il centro abitato, sarà per un quinquennio concesso un congruo sussidio sul bilancio della pubblica istruzione, come concorso alla spesa pel mantenimento delle scuole elementari già istituite nelle frazioni o borgate. (Tabella G, n. 3).

(Approvato).

TITOLO VII.

Amministrazione.

Art. 87.

È istituito un Commissariato civile per provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche, escluse le ferroviarie, contemplate dalla presente legge e dalle leggi anteriori, nonchè ai rimboschimenti.

(Approvato).

Art. 88.

Per il disimpegno delle attribuzioni indicate nell'articolo precedente è costituito un Consiglio del commissariato, presieduto dal Commissario civile e composto:

dell'ingegnere capo del Genio civile;
di un consigliere di prefettura;
dell'ispettore forestale;
dell'intendente di finanza;
del medico provinciale;
di un rappresentante della provincia eletto dal Consiglio provinciale;
del presidente della Camera di commercio di Potenza;

di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 89.

Il commissario civile è nominato fra i funzionari dello Stato con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

La carica di commissario civile non è compatibile con la qualità di membro del Parlamento e con ogni ufficio locale elettivo.

Con altro decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sarà designato quale dei membri del Consiglio del Commissariato dovrà, nei casi di impedimento del Commissario civile, assumerne interinalmente le funzioni.

(Approvato).

Art. 90.

Il mandato del Commissario civile, e di tutti i membri a scelta ed elettivi, dura cinque anni e può essere riconfermato. Il commissario deve risiedere a Potenza e non può esercitare altri uffici. Allo stesso è assegnata un'indennità annuale da stabilirsi nel regolamento.

I membri del Consiglio del Commissariato, i quali non avessero altro stipendio, hanno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento.

(Approvato).

Art. 91.

Il Commissariato civile comincerà a funzionare entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Esso dovrà compiere la sua missione in 20 anni da quello della promulgazione della legge nei modi e con le facoltà che saranno determinati dal regolamento.

Le funzioni del Commissariato potranno essere prorogate per cinque anni mediante decreto reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 92.

I progetti esecutivi di tutti i lavori, dei quali è affidata l'esecuzione al Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sen-

tito il parere dell'ispettore compartimentale, quando l'importo delle opere non superi le lire duecentomila.

Oltre tale limite il parere sarà dato da una Commissione centrale consultiva, composta:

- a) di due ispettori del Genio civile;
- b) di due ispettori superiori forestali;
- c) del direttore generale della sanità, o di un suo delegato.

Per le attribuzioni di ordine non tecnico, indicate nei seguenti articoli e nel regolamento, saranno aggregati alla Commissione, con diritto di voto, un funzionario del Ministero dei lavori pubblici e un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo divisione.

La Commissione sarà nominata con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 93.

Il Commissariato civile provvede:

a) allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi di tutte le opere pubbliche in base alle allegatte tabelle e colle norme di cui al seguente articolo 94.

Lo studio dei progetti e la direzione dei lavori si eseguiranno col personale del corpo Reale del Genio civile, con la cooperazione del personale forestale per la sistemazione idraulica;

b) ai rimboschimenti col personale forestale;

c) ai servizi amministrativi con personale dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 94.

Entro due mesi dal suo funzionamento il Commissariato riceverà dal Ministero dei lavori pubblici un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in base alle tabelle annesse alla presente legge.

Al piano di massima sarà allegato un programma di esecuzione, che dovrà specificare il

riparto della somma fra le diverse opere o fra i comuni, e l'ordine di esecuzione delle opere. Il piano sarà preventivamente approvato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 92.

Il Consiglio del Commissariato nella compilazione del prospetto, di cui al seguente art. 95, può proporre modificazioni al programma di esecuzione, sulle quali, all'atto dell'approvazione del prospetto, deciderà il Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale.

(Approvato).

Art. 95.

La somma totale degli stanziamenti fissati nella tabella *F* annessa alla presente legge rimarrà immutata. Potrà però essere variato il riparto dei singoli stanziamenti annuali fra i diversi lavori, in conformità del prospetto che per ogni esercizio sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici a termini del precedente articolo 94.

Le somme che per una o più categorie di opere saranno stanziare in meno in un esercizio, si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 96.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la formazione del prospetto che, in ogni esercizio, il Commissariato invierà al Ministero dei lavori pubblici, per l'impiego della somma complessiva annuale stanziata per opere pubbliche, in esecuzione della presente legge.

Tale prospetto sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale.

(Approvato).

Art. 97.

Qualora il Governo riconoscesse la necessità di accelerare la esecuzione di opere previste dalla presente legge, e non si potesse provvedere con la repartizione stabilita nella tabella *F*, si chiederà con legge speciale la facoltà di anticipare gli stanziamenti sugli assegni degli ultimi esercizi.

(Approvato).

Art. 98.

Per le opere, delle quali al precedente articolo 86, il Commissario civile eserciterà le attribuzioni deferite al prefetto dalle leggi in vigore, ad eccezione di quella che si riferisce ad espropriazioni per causa di pubblica utilità e di tutte le altre, che sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa o per le quali deve essere udito il Consiglio di Prefettura.

Contro i provvedimenti del Commissario civile sono ammessi i ricorsi come contro i provvedimenti del prefetto.

(Approvato).

Art. 99.

Il Ministero dei lavori pubblici valendosi, quando occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, può in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Commissariato.

(Approvato).

Art. 100.

Le opere che verranno mano mano ultimate, saranno dal Commissariato consegnate all'Eute che, in forza delle leggi organiche, deve curarne la manutenzione.

(Approvato).

Art. 101.

Nulla sarà innovato alla gestione dei lavori pubblici, dipendenti da leggi anteriori, che siano appaltati o autorizzati prima della data di costituzione del Commissariato civile.

(Approvato).

Art. 102.

Rispetto alle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Commissariato vanno soggetti alle stesse norme seguite per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

(Approvato).

Art. 103.

Ogni anno il ministro dei lavori pubblici e il ministro di agricoltura, industria e commer-

cio, insieme coi rispettivi bilanci della spesa, presenteranno una relazione sull'esecuzione della presente legge, ciascuno per la parte che li concerne.

(Approvato).

Art. 104.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale, sentita la Commissione, di cui all'art. 92, ed il Consiglio di Stato, alla pubblicazione di regolamenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

CAVASOLA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. L'Ufficio centrale, nell'esaminare le proposte del progetto di legge in ordine alla sistemazione idraulica, ha creduto fosse quello il momento di raccomandare al Governo del re di studiare e far studiare la utilizzazione delle acque, in quel volume che si troverà disponibile, a beneficio dell'agricoltura. E poichè ha trovato corrispondenza di opinioni anche nel Governo, ha formulato un ordine del giorno, che sta unito alla relazione, in questi sensi: « Il Senato invita il Governo a disporre che nello studio dei progetti per il rinsaldamento dei monti e per la sistemazione idraulica in Basilicata, sia tenuto presente la grande utilità della destinazione delle acque alla fertilizzazione delle terre e sia posto dovunque si possa l'inizio di un sistema di irrigazione ».

In secondo luogo l'Ufficio centrale ha considerato che all'art. 50 del progetto di legge si dà facoltà a chiunque, salvo, ben inteso, l'atto di concessione, di prendere gratuitamente dai corsi d'acqua pubblici le acque per uso privato, o di irrigazione, o potabile o di applicazione all'industria.

È sembrato all'Ufficio centrale pericoloso questo sistema, specialmente in vista di un possibile accaparramento delle acque e degli imbarazzi che il Governo avrebbe potuto creare a se stesso, in quanto si potrebbero creare pretesti di indennizzo durante l'esecuzione dei lavori.

Per questa seconda parte, l'Ufficio centrale

ha creduto di non adottare una formola restrittiva troppo assoluta e di rimettere al discernimento del Governo la valutazione delle circostanze, epperò non ha compreso nell'ordine del giorno proposto il voto che ha formulato nel proprio seno, e che comunica al Senato: che cioè fino a tanto che, corso per corso di acqua, non sia studiato e risoluto il progetto definitivo di sistemazione, il Governo si valga del suo potere discrezionale, e tranne casi di utilità evidente e immediata, ritardi qualunque concessione.

Di maniera che sarebbero due le domande dell'Ufficio centrale: l'una espressa nell'ordine del giorno che riguarda lo studio dell'impianto di un sistema di irrigazione dovunque si possa, l'altra che si rimette al Governo per una sospensione temporanea, tranne casi di utilità immediata per le concessioni di derivazione di acqua, finchè siano completi gli studi pei singoli corsi d'acqua.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domado di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accetta di buon grado le due domande formulate dal senatore Cavasola. Accetta l'ordine del giorno che trova un parziale riscontro nell'articolo 50, che subordina la gratuità delle concessioni d'acqua a diverse condizioni, la prima delle quali è quella di adoperare l'acqua per uso di irrigazione o potabile.

Sull'altra domanda, non solo aderisco, ma mi propongo di vedere se non sia il caso di disciplinare questa materia nel regolamento.

PRESIDENTE. Non resta ora che porre ai voti l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, accettato dal Governo che rileggo:

« Il SENATO

invita il Governo a disporre che nello studio dei progetti per il rinsaldamento dei monti e per la sistemazione idraulica in Basilicata, sia tenuta presente la grande utilità della destinazione delle acque alla fertilizzazione delle terre e sia posto dovunque si possa l'inizio di un sistema di irrigazione ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzare la mano.

(Approvato).

Approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di nove progetti di legge per approvazione di eccedenza, il primo ha per titolo:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 54,043 75 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903 concernenti spese facoltative (N. 281).

Prego di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F. *segretario*, legge:

(V. *Stampato*, N. 281).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 6340 69 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 21,461 22 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Indennità di suppleanza e di missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 18,566 82 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 7675 02 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 26,509 23 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-1903.

Prego di darne lettura.

MARIOTTI F., segretario, legge:
(V. Stampato N. 299).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggior assegnazione di lire 7 409 20 iscritta al cap. 66 bis. « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 3 - Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario ed a cottimo - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19,100 03 iscritta al cap. 66 ter « Eccedenza di impegni verificatesi al cap. 44 - Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze veri-

ificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Segue ora il disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 336,429 43 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative ».

Prego di darne lettura.

MARIOTTI F., segretario, legge:
(V. Stampato N. 295).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,428 80 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 33: « Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 334,000 63 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 38: « Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Segue il disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di

stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 ».

Prego il signor senatore segretario di darne lettura.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 45,300 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di un articolo unico, verrà più tardi votato a scrutinio segreto.

Segue il disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,143,707 84 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 concernenti spese facoltative ».

Prego di darne lettura.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 309).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 596 56 verificatesi sull'assegnazione del cap. 2 « Ministero - Retribuzione ordinaria e straordinaria agli scrivani ed inservienti giornalieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 35 46 verificatesi sull'assegnazione del cap. 4 « Mi-

nistero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 316 66 verificatesi sull'assegnazione del cap. 4-bis. « Ministero - Fitto di locali per l'Ispettorato generale di sanità (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6958 20 verificatesi sull'assegnazione del cap. 5 « Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6442 19 verificatesi sull'assegnazione del cap. 9 « Funzioni pubbliche e feste governative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,288 76 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 13 « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,175 13 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 17 « Provvista di carta e d'oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 867 16 verificatasi sull'assegnazione del cap. 21. « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 22,578 89 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 24 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 128,467 95 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 25 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902 903.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6122 13 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 30 « Archivio di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 242 07 verificatasi sull'assegnazione del cap. 32 « Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 277 29 verificatasi sull'assegnazione del cap. 34. « Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese

fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3822 69 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 39 « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,757 08 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 40 « Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 101,079 67 verificatasi sull'assegnazione del cap. 46 « Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali per effetto di speciali convenzioni con lo Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 11,558 23 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 47 « Dispensari celtici - Spese per funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 10,165 51 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 48 « Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore d'

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1904

sanità ed ai Consigli provinciali sanitari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 40,097 verificatasi sull'assegnazione del cap. 50. « Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 396 34 verificatasi sull'assegnazione del cap. 51 « Sussidi per provvedimenti profilattici in caso di endemie e di epidemie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4598 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 52 « Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della sanità pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 6090 24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 53 « Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 5305 42 verificatasi sull'assegnazione del cap. 56 « Stazioni sanitarie - Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio,

assunto in via temporanea » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 9286 82 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 59. « Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 20,325 24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 62 bis « Ufficiali ed impiegati di sicurezza pubblica - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1459 98 verificatasi sull'assegnazione del cap. 63 « Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 280 90 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 72 ter « Servizio sanitario ed istruzione delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 479 80 verificatasi sull'assegnazione del cap. 78 « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i reali carabinieri »

dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9659 42 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 85 « Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 79 03 verificatasi sull'assegnazione del cap. 86 « Carceri - Premi di ingaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,972 30 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 88 « Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1461 61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 89 « Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti depositato alla Cassa depositi e prestiti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 33.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4758 90 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 92 « Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 34.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,535 76 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 95 « Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 35.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 153,313 94 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 96 « Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 36.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1935 98 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 97 « Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 37.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,427 32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 98 « Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 38.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 162,120 77 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 99 « Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 39.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 43,330 29 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 100 « Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 40.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1401 59 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 101 « Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici, e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 41.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 27,377 01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 102 « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 42.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 800 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 108-bis « Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria (Legge 14 luglio 1898, n. 335) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 43.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 180,376 22 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 122 « Sicurezza pubblica - soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Questo progetto di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Segue il disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 190,515 45 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 ».

Prego di darne lettura.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 310).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 3708 75, iscritta al cap. 126 *ter-A* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 11 - Spese per il servizio araldico, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-1902 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2221 62 inscritta al cap. 126 *ter-B* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 12 - Indennità di traslocamento agli impiegati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902 903. (Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 15,400 84 inscritta al cap. 126 *ter c* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 13 - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902 903. (Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2916 38, inscritta al cap. 126 *ter-D* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 20 - Sussidi ad impiegati, e al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, Consiglio di Stato e Archivi di Stato - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903. (Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 480, inscritta a cap. 126 *ter-E* « Eccedenza di impegni verificatasi al cap. 21 - Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'interno, e loro famiglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi

nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903. (Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 784,75, inscritta al cap. 123 *ter-F* « Eccedenza di impegni verificatasi al cap. 23 - Spese di liti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902 903.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 14,539 57, inscritta al cap. 126 *ter-G* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 24 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902 903.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 400, inscritta al cap. 126 *ter-H* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 27 - Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 338 12, inscritta al cap. 126 *ter-I* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 30 - Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni veri-

ficatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 305, inscritta al cap. 126 *ter-k* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 31 - Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 3250 52, inscritta al cap. 126 *ter-L* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 39 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-1902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 30,957 53, inscritta al cap. 126 *ter-M* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 40 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 30,953 85, inscritta al cap. 126 *ter-N* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 46 - Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902

e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2 003 33, inscritta al cap. 126 *ter-o* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 49 - Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità e ai Consigli provinciali sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2499, inscritta al cap. 126 *ter-P* « Eccedenza d'impegni verificatasi ai cap. 52 e 53 - Opere per il funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 35 20, inscritta al cap. 126 *ter-Q* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 55 - Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-1902 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1 512 98, inscritta al capitolo n. 126 *ter-R* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 59 -

Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2738 iscritta al cap. 126-ter-s « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 60 - Stazioni sanitarie - Retribuzione al personale sanitario, amministrativo, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1853 73, iscritta al cap. 126-ter-t « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 61 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, illuminazione, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 386 15, iscritta al cap. 126-ter-u « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 62-bis - Spese, assegni e indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-1902 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 4829 90, iscritta al cap. 126-ter-v « Eccedenza

d'impegni verificatasi al cap. 68 - Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 70 iscritta al cap. 126-ter-x « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 62 - Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di pubblica sicurezza - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 290, iscritta al cap. 126-ter-y « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 71 - Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1078 55, iscritta al cap. 126-ter-z « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 41 - Premi d'ingaggio alle guardie di città - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1887 88 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 175, iscritta nel cap. 126-ter-A¹ « Eccedenza

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1904

denza d'impegni verificatasi al cap. 67 - Servizio sanitario, istruzione ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 e *retro*», per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 128135, inscritta nel cap. 126 *ter-B*¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 76 - Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città - Sussidi ai coatti, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro*», per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 94952, inscritta nel cap. 126 *ter-c*¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 78 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901 902 e *retro*», per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 3596, inscritta nel cap. 126 *ter-d*¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 78 - Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899 900 e *retro*», per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 093, inscritta nel cap. 126 *ter-E*¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 79 - Carceri - Indennità di alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro*», per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato)

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150 inscritta nel cap. 126 *ter-F*¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 81 - Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899 900 e *retro*» per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 5999, inscritta nel cap. 126 *ter-g*¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 82 - Carceri - Armamento e indennità cavallo ad agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro*», per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 4376, inscritta nel cap. 126 *ter-H*¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 83 - Carceri - Spese di viaggio ad agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899 900 e *retro*», per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902 903.

(Approvato).

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 73088, inscritta nel cap. 126 *ter-n*¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 91 - Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 68938, inscritta al cap. 126 *ter-k*¹: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 87 - Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1308, inscritta al cap. 126 *ter-l*¹: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 95 - Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, ecc., dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 50880, inscritta al cap. 126 *ter-m*¹: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 89 - Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro* », per provvedere al saldo delle

eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 69350, inscritta al cap. 126 *ter-n*¹: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 90 - Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 41816, inscritta al cap. 126 *ter-o*¹: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 99 - Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti, ecc., dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1560, inscritta al cap. 126 *ter-p*¹: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 95 - Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 40228, inscritta al cap. 126 *ter-q*¹: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 103 - Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzione

e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ecc., dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 346 60, inscritta al cap. 126 *ter-r*¹: « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 104 - Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio, ecc., dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 42.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 16,442 59, inscritta al cap. 126 *ter-s*¹: « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 110 *bis* - Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 43.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 35,803 05, inscritta al cap. 126 *ter-r*¹: « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 124 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale e indennità ai Reali carabinieri, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 44.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 6183 33, inscritta al cap. 126 *ter-v*¹: « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 125 - Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Questo progetto di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Segue il disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904 ».

Prego di darne lettura.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 716,950 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione per la spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di articolo unico, verrà più tardi votato a scrutinio segreto.

Segue il disegno di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904 ».

Prego di darne lettura.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire novecentosessantamila (lire 960,000) in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904.

Cap. 19. « Ispezioni e missioni amministrative » L. 260,000

Cap. 84. « Indennità ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, ed indennità di trasferimento alle guardie di città » 300,000

Cap. 147. « Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai reali carabinieri » 400,000
L. 960,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di articolo unico, verrà più tardi votato a scrutinio segreto.

Segue il disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 11,035 19 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative ».

Prego di darne lettura.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 297).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,706 33, verificatesi sull'assegnazione del capitolo 15: « Pensioni ordinarie (spese fisse) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 328 86, verificatesi sull'assegnazione del capitolo 33 bis: « Personale contabile, commessi, ufficiali di scrittura e guardiani di magazzino -

Indennità di residenza in Roma (spese fisse) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903 ».

(Approvato).

Questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Convenzione fra il Regio Governo ed il Municipio di Parma per l'adattamento ad uso della Posta e del Telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di riserva » in quella città » (N. 318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione fra il Regio Governo ed il municipio di Parma per adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto *Palazzo di riserva* in quella città ».

Prego di darne lettura.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 318).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi sarà stanziata la somma di lire 200,000, per adattare il fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in Parma ad uso di uffici postali e telegrafici; la quale somma verrà ripartita in misura eguale in venti esercizi a cominciare da quello 1906-907.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione all'uopo stipulata col municipio di Parma il 3 febbraio 1904.

(Approvato)

Art. 3.

La detta convenzione e altre che intervenissero successivamente fra il Governo e il comune saranno registrate con il solo diritto fisso di lire 1.20.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Convenzione

fra il Regio Governo e il Municipio di Parma, per l'adattamento, ad uso della Posta e del Telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in quella città.

L'anno millenovecentoquattro, addì tre del mese di febbraio, in Roma,

fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata da S. E. il conte avvocato Enrico Stelluti-Scala, ministro delle poste e dei telegrafi,

ed il Municipio di Parma, rappresentato dal suo sindaco, onor. senatore comm. Giovanni Mariotti, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio in data 30 gennaio 1904, debitamente approvata dalla Regia Prefettura il 1° febbraio successivo;

si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. I. Il Municipio di Parma si obbliga di eseguire, per conto dello Stato, i lavori necessari per adattare ad uso di quegli Uffici della Posta e del Telegrafo, una parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva », giusta il progetto compilato dall'Ufficio del Genio civile di Parma il 25 gennaio 1904, e salva l'approvazione del progetto stesso da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. II. Il Municipio si obbliga altresì di anticipare la somma occorrente per l'esecuzione dei detti lavori, accettando che lo Stato gliela rimborsi in venti rate annue uguali, restando però espressamente convenuto che, ove la spesa per i lavori medesimi superasse il limite di lire duecentomila (L. 200,000), previsto dal progetto suindicato, ogni eccedenza — qualsiasi ragione od eccezione rimossa — sarebbe a carico di esso Municipio, mentre se la spesa effettivamente occorsa fosse inferiore alle L. 200,000, la differenza andrebbe a beneficio dello Stato.

Art. III. La spesa sostenuta dal Municipio per la esecuzione di tutte le opere contemplate nel progetto verrà desunta dalla relativa contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. IV. Il pagamento della prima rata annuale al Municipio verrà fatto quando tutti i lavori saranno stati eseguiti e riconosciuti regolari, ed i locali adatti si troveranno in condizione di abitabilità; il che dovrà risultare da apposito verbale di consegna.

Art. V. Finchè non sia stata approvata la contabilità finale dei lavori, l'ammontare delle rate annuali da corrispondersi dallo Stato al Municipio sarà di lire diecimila (L. 10,000) ciascuna, salvo a dedurre proporzionalmente l'ammontare delle rate residuali e a ridurre quanto fosse stato pagato in più nelle precedenti, qualora la spesa effettivamente occorsa risultasse inferiore alle L. 200,000, previste in progetto. È poi convenuto che l'anticipazione fatta dal Municipio non sarà gravata da alcun interesse a carico dello Stato.

Art. VI. Il Governo si riserva la facoltà di far sorvegliare, nel modo che crederà migliore, l'esecuzione dei lavori, assumendo a suo carico la spesa all'uopo necessaria, indipendentemente dalla somma di L. 4800 prevista in progetto, la quale è riservata per la direzione e sorveglianza che dovrà fare esercitare il Municipio per conto proprio.

Art. VII. La presente convenzione e ogni altra ad essa conseguente, unicamente tra lo Stato e il Municipio, saranno stese in carta libera e verranno registrate col solo diritto fisso di L. 1.20.

Art. VIII. La presente convenzione non sarà valida per l'Amministrazione dello Stato se non dopo approvata per legge.

Fatta in duplice originale, letta, approvata e sottoscritta dalle parti il giorno, mese ed anno che sopra.

Firmato: ENRICO STELLUTI-SCALA.
Id. GIOVANNI MARIOTTI.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

A termini del nostro regolamento, i nove progetti riguardanti l'approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni saranno votati in una sola coppia di urne.

Prego il senatore segretario Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni:

Senatori votanti	79
Favorevoli	66
Contrari	13

Il Senato approva.

Convenzione fra il Regio Governo e il municipio di Parma per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo e di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in quella città:

Senatori votanti	79
Favorevoli	71
Contrari	8

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore della provincia di Basilicata:

Senatori votanti	79
Favorevoli	70
Contrari	9

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17 e 15).

Licenziato per la stampa il 2 aprile 1904 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio del Resoconti delle sedute pubbliche.